



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA

Nuova certificazione per il rispetto del Patto di Stabilità per l'anno 2011 con il concorso dell'organo di revisione contabile dell'ente

Infatti entro il 31 marzo 2012 occorre trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPa, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'**organo di revisione economico-finanziaria**, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011.

In questo caso non è possibile l'utilizzo della firma digitale e della PEC, ma si deve inviare il documento soltanto utilizzando la raccomandata cartacea con avviso di ricevimento.

Il D.M. recita che, ai fini della verifica del rispetto del termine d'invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il termine, tra l'altro è perentorio poiché gli enti che non inviano tale certificazione secondo le suddette modalità sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2011 (art. 1, comma 110, Legge n. 220/2010 e art. 7, comma 2, d.lgs. n. 149/2011).

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono, entro il 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPa, via XX Settembre 97, 00187 Roma, la certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, secondo le modalità contenute nel D.M n. 0021094.

Per quanto concerne la figura dell'Organo di revisione in relazione agli adempimenti del Patto, occorre ricordare che controlli sul patto di stabilità rientrano nelle periodiche verifiche che il Revisore deve compiere nell'ambito della vigilanza e ciò al fine di certificarne l'avvenuto rispetto.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha dedicato a tale problematica il "Principio di vigilanza e controllo N. 8" contenuto nell'informativa N. 91/2011 e intitolato appunto i "controlli sul patto di stabilità".

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ricorda che in considerazione della centralità che riveste il Patto di Stabilità interno per la vita dell'ente locale, al fine del rispetto del principio della coerenza interna è opportuno che l'Organo di Revisione dedichi ad esso un'apposita sezione del "parere al bilancio di previsione" e della "Relazione al rendiconto della gestione". Inoltre all'interno dei Questionari del cosiddetto "*controllo collaborativo*" da inviare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166-168, della L. n. 266/05), l'Organo di revisione è chiamato ad informarne la Corte dei conti dell'eventuale presenza nell'Ente e nel bilancio/rendiconto di operazioni potenzialmente qualificabili dalla Magistratura contabile come elusive degli obiettivi del Patto di stabilità interno.



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA

Occorre infatti verificare che siano state comunicate al Mef eventuali situazioni di esonero dall'applicazione della normativa sul Patto di stabilità interno e/o fattispecie di adozione di discipline speciali (ad esempio Enti commissariati, Enti di nuova istituzione).

Bisogna controllare che siano state verificate e se del caso acquisite eventuali "premierità" speciali (in termini di riduzione del "concorso alla manovra di finanza pubblica" richiesto all'Ente Locale per gli Enti cosiddetti "virtuosi"), così come verificati e/o negoziati con la Regione eventuali interventi migliorativi sull'obiettivo da raggiungere (cosiddetto "Patto regionale orizzontale" e "Patto regionale verticale").

Si deve riscontrare che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di Patto di stabilità interno, l'Ente locale abbia applicato all'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento risultato "a consuntivo" non "virtuoso", tutte le sanzioni previste dalla normativa.

E' importante vigilare che, in caso di assunzione di mutui e/o prestiti con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, la pratica sia stata corredata da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente;

E' necessario, infine, porre particolare attenzione ai rapporti di carattere finanziario, giuridico, contrattualistico ed amministrativo-contabile esistenti tra l'Ente Locale soggetto a Patto di stabilità e gli eventuali organismi partecipati ai quali lo stesso ente abbia affidato l'esercizio di alcune attività e/o servizi, non solo per verificare preventivamente la sussistenza di eventuali operazioni potenzialmente elusive, bensì anche per verificare la possibile futura attivazione del meccanismo del Patto di stabilità nei confronti delle Società *in-house* affidatarie dirette di attività e/o servizi pubblici (art. 4, co. 14, D.L. 138/2011).

Gli enti locali che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno, devono trasmettere un ulteriore prospetto (Certif. 2011/A) utile a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Tale prospetto consente di individuare gli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) inerente alla riduzione del fondo di riequilibrio, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali delle regioni Sardegna e Sicilia.

Inoltre il decreto prevede la possibilità di rettifica della certificazione inviata da effettuare però entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione.